



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 27

del Consiglio comunale

Adunanza **URGENTE** di prima convocazione  
Seduta pubblica

**OGGETTO:** adesione alla ricapitalizzazione della società partecipata Lozen energia srl.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **ventisette** del mese di **settembre**, alle ore 18.30, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale
3. Cecco Denis - Consigliere Comunale
4. Cemin Mariuccia - Consigliere Comunale
5. Corona Andrea - Consigliere Comunale
6. Corona Clelia - Consigliere Comunale
7. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale
8. Loss Renato - Consigliere Comunale
9. Loss Walter - Consigliere Comunale
10. Perotto Gaspare - Consigliere Comunale
11. Rattin Giulia - Consigliere Comunale
12. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale
13. Venzo Zaira - Consigliere Comunale
14. Zortea Alberto - Consigliere Comunale
15. Zurlo Nicola - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
<b>X</b>	
<b>X</b>	
<b>X</b>	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, commi da 611 a 614, detta disposizioni volte ad avviare, dal 01 gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, con la finalità di riduzione delle stesse, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

A tale scopo il Sindaco con atto di data 11/03/2016 prot. 1106/2016 ha approvato il Piano operativo delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 comma 612 della L. 190/2014 Presa d'atto della situazione al 31/12/2015, relazione risultati conseguiti, dal quale si evince la ricognizione delle partecipazioni societarie dell'Ente al 31 dicembre 2015.

Tra le partecipazioni societarie del Comune rientrano le quote della società "Lozen Energia srl" costituita per realizzare, e successivamente gestire, un impianto di produzione di energia elettrica sul torrente Lozen su territori dei Comuni di Canal San Bovo e di Mezzano ; tale partecipazione è per il Comune di Canal San Bovo pari al 39% del capitale sottoscritto di complessivi € 10.500,00 per un valore di € 4.095,00.

Va precisato che il mantenimento delle quote di partecipazione in detta società, acquisite peraltro a titolo gratuito, è stato giustificato dalla forte connessione con il territorio, valutata dall'Amministrazione quale strategica per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo economico, tale da costituire attività strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

A questo si aggiunge che, nella programmazione dell'Amministrazione comunale rileva la volontà di favorire l'utilizzazione delle fonti alternative di energia delle risorse presenti sul territorio comunale, prevedendo azioni volte a perseguire un obiettivo di sostenibilità imposto dall'attuale scenario che impone scelte mirate al miglioramento dell'efficienza nella produzione ed utilizzazione dell'energia, scelte perseguibili anche attraverso la costruzione di un impianto idroelettrico di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Ciò premesso, va precisato che:

- con nota prot. nr.2158 dd. 01/06/2016 la società "Lozen Energia srl" ha sottoposto all'Amministrazione la proposta di ripristino del capitale sociale sceso sotto il minimo legale ex art. 2447 del C.C., operazione che risulta quanto mai necessaria al fine di evitare la liquidazione e lo scioglimento della società;
- negli ultimi tre anni la società ha registrato perdite di esercizio limitate alla gestione ordinaria delle spese societarie nell'ordine di 3-4 mila euro annui, tali comunque da erodere il capitale

sociale; trattasi di perdite legate alla fase iniziale, c.d. “start-up” della società che possono essere connaturate all’investimento all’atto di avvio della società (in questo senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 464/2011/PRSE del 19 luglio 2011);

- in questo contesto si deve optare tra la liquidazione della società o, verificata la perdita, procedere ai sensi dell’art. 2482-ter del Codice Civile il quale prevede che “...Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E’ fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della Società.”.

Considerato inoltre che:

- nel caso specifico, la ricostituzione del capitale ad una cifra non inferiore al minimo legale, € 10.000,00 per le società a responsabilità limitata, comporta l’azzeramento del capitale e della riserva legale;
- la società dispone del progetto definitivo finalizzato alla realizzazione di una centralina idroelettrica sul torrente Lozen e sta attendendo l’ammissione all’elenco dei beneficiari dei “Certificati Verdi” che saranno rilasciati dal GSE solo a seguito dell’esito positivo della procedura di “qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili” (qualifica IAFR);
- il DM 6 luglio 2012 stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW, prevedendo che gli incentivi siano riconosciuti sulla produzione di energia elettrica netta immessa in rete dall’impianto;
- a fronte di ciò, a seguito dell’attivazione dell’impianto e dell’ammortamento dei costi di realizzazione, l’Amministrazione in qualità di socio potrebbe partecipare al riparto degli utili societari in misura pari alle quote detenute;
- per contro, e a garanzia dell’estraneità dell’Amministrazione rispetto a futuri investimenti, i patti parasociali della società “Lozen Energia srl” prevedono espressamente:
  - l’assenza di oneri d’investimento a carico del Comune di Canal San Bovo per la realizzazione dell’opera;
  - la presentazione di un aggiornato piano di riparto degli utili, indicante tempi e criteri di corresponsione dei medesimi.

Preso atto quindi che, sulla base delle considerazioni che precedono, l’Amministratore unico ha deciso di proporre la ricapitalizzazione della società, definendo l’entità della stessa al valore del capitale iniziale di € 10.500,00 richiedendo ai sod di compartecipare in quota parte;

Rilevato peraltro che, per gli enti locali, la normativa impone nuovi severi limiti alla partecipazione a società ed in particolare:

- l’art. 24 della la legge provinciale nr. 27 del 2010 replicando fedelmente quanto prescritto dall’ 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 che stabilisce: “Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne’ rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla

realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma” ;

- il secondo comma dell'art.24 della legge provinciale 27 dicembre 2010 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali) prevede che: “ *Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'art. 3, comma 27 della legge 244 del 2007 si intendono in ogni caso rispettate*”;

- la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con delibera n. 61/2010, ha testualmente formulato la seguente interpretazione: “Il legislatore precisa, dunque, che il divieto di cui all'art. 6, comma 19, del D.L. 78 del 2010, lascia impregiudicata la disciplina a garanzia dei creditori sociali sopra richiamata. Pertanto deve concludersi che nelle società pubbliche non quotate, qualora si verifichi la fattispecie ivi descritta (per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero utilizzazione di riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali) e contestualmente la perdita per oltre un terzo del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, i divieti posti dalla nuova disciplina non escludono l'applicazione obbligatoria della normativa codicistica. Quindi, comunque si dovrà convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo o la trasformazione della società, altrimenti si dovrà procedere allo scioglimento della stessa. Ritiene tuttavia il collegio che in tali circostanze, laddove si opti per una riduzione ed un contestuale aumento del capitale sociale, per quanto l'articolo 2447 faccia riferimento ad una cifra “non inferiore al minimo”, in ossequio alla speciale nuova disciplina non si debba procedere ad un aumento del capitale superiore al minimo. Il quadro normativo che deriva dall'applicazione delle norme codicistiche e dalle legislazioni di emergenza impone, infatti, un bilanciamento fra esigenze di tutela dei creditori da un lato, e necessità di maggior efficienza delle società pubbliche dall'altro”.

Considerato inoltre che qualificata giurisprudenza contabile si è pronunciata in merito all'annoso problema del ripiano delle perdite delle partecipate degli enti locali stabilendo alcuni principi a cui gli enti si devono attenere, principi che vengono di seguito riassunti:

- la scelta di assumere o mantenere partecipazioni presuppone una prodromica valutazione di efficacia ed economicità (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte deliberazione n. 159/2014);
- i ripiani di perdite e la ricostituzione del capitale sono ammessi solo per le società che non hanno accusato perdite in tre esercizi consecutivi (art. 6, comma 19, del D.L. 78/10 convertito in legge 122/10) ; la scelta di ripiano e ricapitalizzazione deve ampiamente essere motivata sia in chiave positiva sia in chiave negativa; sotto il primo profilo l'Amministrazione deve dare conto di aver valutato attentamente i costi di gestione mediante un piano industriale o un business plan; nel secondo caso l'Amministrazione deve giustificare le ragioni per le quali ritiene più efficiente ed economico ricapitalizzare piuttosto che sciogliere (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte deliberazione n. 159/2014);

Accertata l'applicabilità della stessa disciplina anche alle società a responsabilità limitata come chiarito dalla stessa delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 61/2010/;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Canal San Bovo ritiene prioritario procedere alla ricapitalizzazione della società "Lozen Energia s.r.l." in quanto detta società può rappresentare un valido investimento per il territorio, in linea con le politiche ambientali dell'Amministrazione ed in grado di consentire il corretto sfruttamento di energie rinnovabili per le quali sono già state investite risorse economiche che, in caso di scioglimento societario verrebbero vanificate pregiudicando una possibile fonte di entrata per l'Amministrazione ed imponendo nel contempo alla stessa di partecipare alle procedure di liquidazione della società;

verificato che i Comuni di Mezzano (permesso nr. 8463 dd. 07/07/2016) e di Canal San Bovo (permesso nr.87 dd.07/09/2016 hanno già rilasciato alla società "Lozen Energia srl" apposito permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico sul torrente Lozen;

ritenuto possibile per i soci pubblici della società "Lozen Energia s.r.l.", in tale contesto normativo, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale in misura non superiore al minimo di legge pari ad € 10.000,00;

evidenziato che, per il Comune di Canal San Bovo, la sottoscrizione "pro quota" dell'aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2482-bis, mantenendo le stesse proporzioni tra soci pubblici della precedente sottoscrizione, comporta un onere complessivo di € 4.095,00 per il quale è stato previsto apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione 2016 nel limite di € 4.000,00=;

precisato peraltro che i Soci della Società "Lozen Energia s.r.l." dovranno assicurare un confronto periodico con il Consiglio di Amministrazione della Società stessa al fine di monitorare in modo puntuale l'andamento della gestione e prevenire il verificarsi nuovamente di situazioni analoghe;

presa visione, allo scopo, del parere formulato dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 01/06/2016 relativamente a quanto in oggetto;

richiamate le disposizioni di cui alla L.P. 27 dicembre 2010 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli Enti locali);

Visti;

- il T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 3/L;

-il T.U.LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28/5/1999, n° 4/L e modificato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 4/L;

- il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27/10/1999, n° 8/L e ss.mm.;

- il Regolamento di contabilità;

- lo Statuto comunale;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio esercizio 2016 con imputazione al cap. 21409/1 cod. bil. 2.11.04.09;

ACQUISITO il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con del D.P.Reg. 01/02/2005, n° 3/L;

ACQUISITO il parere in merito alla regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal segretario comunale responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – A.A. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n° 3/L;

CON VOTI favorevoli n° 12, contrari n 0 ed astenuti n 0, espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza degli scrutatori nominati all'inizio della seduta,

## **DELIBERA**

- 1) Di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, alla proposta di ricapitalizzazione finalizzata al ripristino del capitale sociale comunicata dall'Amministratore unico della società "Lozen Energia s.r.l" con nota prot. nr. 2478 dd. 01/06/2016, ai sensi dell'art. 2482-bis, quantificando la sottoscrizione nella somma di € 4.000,00= corrispondente al ripiano "pro quota", nei limiti della disponibilità attuale di bilancio, della perdita residua ed alla costituzione di un capitale sociale di € 10.500,00 pari all'importo minimo previsto dal Codice Civile, rinunciando, ove necessario, all'esercizio di eventuali diritti di opzione previsti per legge o da norma statutaria.
- 2) Di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all'assemblea straordinaria e ad esprimersi favorevolmente in merito alla ricapitalizzazione della società con i limiti menzionati in precedenza.
- 3) Di assumere conseguentemente apposito impegno di spesa di € 4.000,00 imputando il relativo importo cap. 21409/1 del bilancio di previsione 2016 dando mandato all'Ufficio finanziario di provvedere alla relativa liquidazione;
- 4) Di dare atto che il documento di cui al presente provvedimento sarà trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet del Comune – sezione amministrazione trasparente -.
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento ha rilevanza ai sensi di cui alle disposizioni riportate nel Piano triennale 2014-2016 di prevenzione della corruzione del Comune di Canal San Bovo - Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegittimità nella Pubblica Amministrazione-, demandando ai funzionari responsabili gli adempimenti di competenza.

6) Di dichiarare la presente deliberazione, con voti nr.12 favorevoli; nr. 0 contrari e nr. 0 astenuti, immediatamente eseguibile ex art. 79 del DPR. 1 febbraio 2005, stante la necessità di ottemperare alle scadenze previste dal Codice Civile.

7).Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **28/09/2016** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **08/10/2016**.

Canal San Bovo, lì 28/09/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 28/09/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino



Pareri resi in data **27.09.2016** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

**adesione alla ricapitalizzazione della società partecipata Lozen energia srl.**

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 27/09/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to ( Lino Sperandio)*

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 27/09/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 27/09/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to ( Lino Sperandio)*